



Divisione IV

A Tutti i Fondi Interprofessionali

c.a. Presidenti

c.a. Direttori

Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Fondi Interprofessionali. Chiarimenti in merito all'adesione dei Gruppi di imprese ai Fondi Interprofessionali.

A seguito della pubblicazione della nota prot. 16173 del 19.12.2017 è stata rappresentata a questa Agenzia la necessità di ricevere ulteriori indicazioni in particolare circa le modalità di attivazione da parte del Gruppo di imprese del c.d. "Conto Aggregato" gestito dal Fondo Interprofessionale di riferimento.

Nel restituire qui quanto risulta dall'approfondimento condotto è utile precisare che con la nota su citata è stato evidenziato innanzitutto come dal quadro normativo, comunitario e nazionale, risulti una sostanziale coincidenza tra la nozione di *Impresa unica* di cui al Regolamento *de minimis* e di *Controllo societario*, disciplinato dalla normativa nazionale all'articolo 2359 codice civile, elemento quest'ultimo presuntivo della esistenza stessa di un Gruppo di imprese.

E' stato poi puntualizzato che i detti fenomeni associativi tra imprese hanno, rispetto alle singole componenti, un'autonoma rilevanza in quanto si configurano come centro d'imputazione autonomo e conseguentemente, qualora tale unione risulti titolare di un c.d. "Conto Aggregato" il detto conto possa essere assimilato ad un "Conto Individuale", sul presupposto che il finanziamento concesso dal Fondo di riferimento al Gruppo non sia in alcun modo superiore a quanto complessivamente versato dalle singole imprese che lo compongono.

Sul punto è bene ricordare che l'articolo 2, comma 2, del Regolamento *de minimis* definisce l'*Impresa unica* come "l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni" di cui alle lettere da a) a d) del citato articolo non potendosi, conseguentemente, far rientrare nella nozione di *Impresa unica* ipotesi in cui non vengano considerate una o più imprese tra cui sussistono le richiamate relazioni.

Tutto ciò premesso ai fini della assimilazione di un c.d. "Conto Aggregato" ad un "Conto Individuale", non sembra potersi riconoscere validità ad un'articolazione

diversa alla nozione di Gruppo di imprese che non tenga conto cioè dell'insieme delle imprese che effettivamente lo compongono.

Pertanto, con riferimento alle modalità di attivazione da parte del Gruppo di un c.d. “Conto Aggregato” che possa assimilarsi ad un “Conto Individuale”, si precisa che il medesimo dovrà essere attivato da tutte le società che compongono il Gruppo, potendosi escludere unicamente quelle ipotesi in cui una società, sia essa la Holding o altra componente il Gruppo, risulti oggettivamente impossibilitata ad aderire al Fondo di riferimento come, ad esempio, nella ipotesi in cui la medesima risulti priva di lavoratori dipendenti.

Il Dirigente

Raffaele Ieva

(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005)